

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1619

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOSACCO, AGOSTINI, BURTONE, DUILIO, FEDI, FERRARI,
FLUVI, FOGLIARDI, FRANCESCHINI, GRASSI, GRAZIANO,
LARATTA, PIERDOMENICO MARTINO, GIORGIO MERLO,
PEDOTO, SAMPERI, SERVODIO, TIDEI**

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di credito al consumo

Presentata il 5 agosto 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oramai da qualche tempo il credito al consumo costituisce oggetto di attenzione nel nostro Paese e in sede comunitaria. Infatti, lo scorso 23 aprile 2008, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato la direttiva 2008/48/CEE, abrogando contestualmente la precedente direttiva 87/102/CEE.

Questo ulteriore intervento del legislatore comunitario è stato indotto dall'esigenza di introdurre migliori tutele per i consumatori in un ambito assai delicato, prevedendo quindi forme di garanzia a salvaguardia della correttezza professionale degli operatori del settore, anche nella considerazione del rischio di sovraindebitamento che i consumatori corrono in momenti, quale questo che stiamo vivendo, di

difficoltà del sistema economico. La presente proposta di legge si prefigura quindi, sotto molti aspetti, come il tempestivo recepimento della direttiva comunitaria.

Questo intervento normativo appare necessario e urgente tanto per i clienti quanto per le aziende che operano in questo settore. Infatti ne beneficerebbero i consumatori così come l'intero settore del credito al consumo e, in definitiva, l'intero sistema economico.

La presente proposta di legge prevede una prevalenza della pubblicità sul contratto, una maggiore trasparenza del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l'introduzione del diritto di recesso.

L'articolo 1 prevede una serie di modifiche al testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: « TUB ».

Sono, innanzitutto, apportate integrazioni e modifiche all'articolo 121 del TUB che riguardano il campo di applicazione della disciplina del credito al consumo.

In particolare, è semplificato il disposto del comma 1 dell'articolo 121 del TUB, prevedendo con chiarezza che è il consumatore a godere delle facilitazioni finanziarie rese dal credito al consumo e il successivo nuovo comma 1-*bis* rimanda direttamente alla definizione di consumatore fornita dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato « codice del consumo », creando così un esplicito collegamento tra le disposizioni del TUB e quelle del codice del consumo; tale collegamento è inoltre complementare a quello che si propone di inserire in quest'ultimo (si veda il nuovo testo dell'articolo 43 del codice del consumo, come novellato dall'articolo 2, comma 2, della presente proposta di legge).

Quanto al comma 4 dell'articolo 121 del TUB, le modifiche proposte riguardano il campo di applicazione della disciplina sul credito al consumo, che è stabilito tra i 200 e i 75.000 euro, lasciando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) la possibilità di disporre diversamente nell'ambito del *range* definito. Inoltre:

a) si estende [comma 4, lettera *d-bis*]) l'esonero ai casi in cui il credito comporti oneri ma questi siano poco significativi e il rimborso debba avvenire entro tre mesi (ad esempio nel caso di carte di credito con commissione annuale di basso importo). Tale previsione, in linea con il testo della citata direttiva 2008/48/CE, potrà essere ulteriormente precisata dal CICR, in via amministrativa, quanto alla nozione di « significatività »;

b) sempre in linea con il testo della direttiva, sono esclusi dal campo di applicazione i mutui con ipoteca su immobili [comma 4, lettera *e-bis*]). Infatti le peculiarità dei finanziamenti con ipoteca

immobiliare, sia dal punto di vista del modo di finanziamento sia per gli aspetti relativi alla tutela del consumatore, hanno indotto il legislatore comunitario a dedicare a tale argomento un trattamento normativo separato. Anche nel nostro Paese il legislatore ha seguito l'indirizzo di una regolamentazione autonoma della materia. Si veda, ad esempio, quanto previsto in materia di estinzione anticipata dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'esonero, che riguarderebbe solo i crediti a lungo termine, si giustifica anche alla luce di quello, già esistente, dei finanziamenti volti all'acquisto dell'abitazione;

c) si prevede la possibilità che il CICR escluda dal campo di applicazione della disciplina sul credito al consumo talune tipologie di credito, in ragione della natura del creditore, qualora il finanziamento sia a condizioni agevolate [comma 4, lettera *f-bis*]).

Questa previsione potrebbe consentire di esonerare — in tutto o in parte — specifici fenomeni (ad esempio le « casse peota », le attività di microcredito e i finanziamenti agevolati agli studenti) e di dare attuazione, attraverso la regolamentazione, ad alcune opzioni riconosciute dal testo della nuova direttiva comunitaria;

d) al comma 4 è aggiunta la lettera *f-ter*), con la quale sono esclusi dall'applicazione delle norme previste nel TUB anche i contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente.

La riformulazione del comma 1 dell'articolo 122 del TUB recepisce il testo della nuova direttiva, includendo nel TAEG ogni onere di carattere economico posto a carico del consumatore e determinabile *ex ante*.

L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 122 del TUB è da mettere in relazione all'integrazione del comma 1 e all'introduzione del nuovo articolo 123-*quater*.

L'articolo 123 del TUB è riscritto per tenere conto della netta distinzione, contenuta nella direttiva 2008/48/CE, tra annunci pubblicitari (articolo 4 della direttiva) e documentazione di trasparenza nella fase precontrattuale (articolo 5 della direttiva).

Il comma 1 riprende, con riferimento agli « annunci pubblicitari », gli elementi previsti come obbligatori nel testo della direttiva.

Il nuovo articolo 123-*bis* si occupa invece delle « informazioni precontrattuali » necessarie al consumatore per confrontare le diverse offerte di credito e per valutare l'adeguatezza dell'offerta.

Il nuovo articolo 123-*ter* del TUB è volto a dare attuazione a una rilevante disposizione contenuta nell'articolo 8 della direttiva 2008/48/CE relativa all'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore.

Infatti il comma 1, al fine di contenere fenomeni di sovraindebitamento delle famiglie e di evitare pratiche di *marketing* aggressive, prescrive che il creditore svolga una valutazione del merito creditizio del consumatore.

Il nuovo articolo 123-*quater* del TUB, anch'esso un recepimento di una previsione della direttiva 2008/48/CE, è volto a limitare i casi in cui un soggetto che si interpone nell'attività di credito al consumo (ad esempio: mediatore, fornitore di beni o di servizi) può chiedere un compenso al consumatore. In particolare è previsto che ciò potrebbe avvenire solo nei casi in cui tali soggetti non percepiscano una remunerazione dal finanziatore, il contratto sia effettivamente concluso e la pattuizione avvenga in forma scritta.

È inoltre previsto un obbligo di comunicazione dell'ammontare del compenso al finanziatore, al fine di renderne possibile l'incorporazione nel TAEG, in coerenza con quanto previsto dal novellato comma 1 dell'articolo 122 del TUB.

Piccole modifiche sono apportate all'articolo 124 del TUB, che riguarda il contratto di credito. Al comma 2, alla lettera *c*), è previsto che il contratto di

credito al consumo deve indicare il TAEG e le singole voci che concorrono al suo calcolo.

Al comma 5 è invece previsto che in assenza o nullità delle clausole contrattuali, ovvero di errata indicazione del TAEG, queste siano sostituite con quelle presenti nella pubblicità.

Per quanto riguarda i diritti dei consumatori in corso di rapporto, è apportata una serie di modifiche all'articolo 125 del TUB.

Il nuovo comma 3-*bis*, in linea con l'articolo 14 della direttiva 2008/48/CE, garantisce in ogni caso al consumatore la facoltà di ripensamento attraverso il diritto di recesso, da esercitare entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto.

Inoltre il comma 3-*ter* prevede che il consumatore, nell'esercizio del diritto di recesso, è liberato anche dalle eventuali obbligazioni connesse ai servizi accessori previsti nel contratto.

Il comma 3-*quater* precisa però che tali previsioni non si applicano alle aperture di credito (come previsto anche dalla direttiva) né qualora il diritto di recesso sia previsto dalle disposizioni speciali — di matrice comunitaria — in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ovvero dalle disposizioni, contenute nel codice del consumo, sul recesso nei contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali. I commi 3-*quinquies* e 3-*sexies* sono volti a ricondurre nel TUB la disposizione sulla risoluzione del contratto di finanziamento collegato all'acquisto di beni o di servizi nel caso di inadempimento del fornitore.

I commi 3-*septies* e 3-*octies* sono inseriti al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 42 del codice del consumo del quale all'articolo 2 della presente proposta di legge si prevede l'abrogazione.

Sono poi apportate alcune modifiche alle disposizioni che riguardano l'esecuzione delle attività di controllo e l'attuazione della disciplina del titolo VI del TUB, concernente il più ampio tema della trasparenza delle operazioni e dei servizi

bancari, in cui rientra il credito al consumo.

Il nuovo articolo 127-*bis* consente al CICR di adottare disposizioni di esecuzione: sarà così possibile specificare il contenuto di alcune previsioni e risolvere questioni interpretative rilevanti (ad esempio in materia di *ius variandi*) in via amministrativa.

Il TUB non specifica attualmente quale autorità sia incaricata di effettuare i controlli sui soggetti che si interpongono nella concessione del credito al consumo, cui si applica, in quanto compatibile, il capo II del titolo VI. Ciò posto, il comma 2 dell'articolo 128 del TUB è integrato al fine di attribuire alla Banca d'Italia i controlli sui mediatori creditizi per il rispetto degli obblighi loro spettanti in virtù del capo II sul credito al consumo, concernenti le condizioni al ricorrere delle quali è possibile chiedere un compenso al cliente (la Banca d'Italia è altresì incaricata di controllare il rispetto della disciplina di trasparenza relativa all'incarico di mediazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 108 del 1996, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2000 e del provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi 29 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005).

Non è previsto un analogo potere di controllo sulle altre categorie di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, considerato che:

1) coloro che svolgono attività di mediazione a titolo accessorio, senza essere iscritti nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia (ad esempio, commercianti che hanno una convenzione con il finanziatore), sono in numero elevatissimo, praticamente impossibile da controllare (eventualmente, le autorità di vigilanza potranno richiedere ai finanziatori una forma di controllo sul rispetto del divieto di doppia commissione ai sensi degli articoli 53, 106 e 107 del TUB);

2) gli agenti in attività finanziaria, per definizione, non percepiscono com-

pensi da parte del consumatore ma solo una provvigione corrisposta dal finanziatore.

Rimane fermo che il finanziatore dovrà sempre assicurarsi che siano state rispettate le norme sugli obblighi di trasparenza e di correttezza ai sensi del nuovo articolo 123-*ter* del TUB, qualora il contratto sia concluso.

La modifica del comma 5 dell'articolo 128 del TUB è volta a consentire l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività qualora sia accertata la violazione ripetuta di qualunque disposizione del titolo VI (e non solo di quelle sulla pubblicità). È altresì introdotto un potere di impartire divieti concernenti le modalità di commercializzazione, al fine di tenere conto del crescente impiego degli strumenti di commercializzazione alternativi allo sportello (*internet*, telefono eccetera).

Il trasferimento del potere di adottare la misura della sospensione dell'attività alle autorità incaricate dei controlli è volto a uniformare il regime di questi provvedimenti a quelli sanzionatori (come disciplinati a seguito della legge 28 dicembre 2005, n. 262), nonché agli analoghi interventi previsti dagli articoli 53, comma 3, lettera *d*), e 78 del TUB.

L'articolo 2 della presente proposta di legge reca talune modifiche al codice del consumo, al fine di coordinare il medesimo con le innovazioni al TUB apportate dall'articolo 1.

In particolare, sono abrogati gli articoli 40 e 41 del codice del consumo, i quali prevedono il recepimento di una direttiva comunitaria (98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998) concernente il computo del TAEG attraverso una delibera del CICR adottata ai sensi degli articoli 122 e 123 del TUB, considerato che:

a) la direttiva è stata attuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 6 maggio 2000 (adottato in via d'urgenza), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2000;

b) la disciplina del TAEG dovrà essere necessariamente rivista (con conseguente abrogazione del citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 6 maggio 2000) a seguito delle modifiche apportate all'articolo 122 del TUB.

L'abrogazione dell'articolo 42 del codice del consumo è invece richiesta dalle modifiche introdotte nell'articolo 125 del TUB.

L'articolo 43 del codice del consumo è sostituito in quanto la disciplina del credito al consumo sarà contenuta integralmente nel TUB. La conferma di un richiamo al TUB da parte del codice del consumo consentirà di applicare anche alla materia del credito al consumo le disposizioni trasversali del medesimo codice, quali, ad esempio, quelle sui diritti e sugli interessi, individuali e collettivi, dei consumatori (articolo 2).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

1. All'articolo 121 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: « decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività d'impresa commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria in favore del consumatore »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per consumatore si intende la persona fisica indicata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni »;

c) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

« a) ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro e superiore a 75.000 euro. Il CICR, con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, può stabilire limiti diversi »;

d) dopo la lettera d) del comma 4 è inserita la seguente:

« d-bis) ai finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a cor-

rispondere, oltre all'ammontare delle spese vive sostenute e documentate, esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi »;

e) la lettera *e)* del comma 4, è sostituita dalla seguente:

« *e)* ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento »;

f) dopo la lettera *e)* del comma 4 è inserita la seguente:

« *e-bis)* ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili »;

g) dopo la lettera *f)* del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« *f-bis)* ai finanziamenti a condizioni agevolate nonché alle forme di microcredito e di finanza mutualistica e solidale, nei casi e secondo le modalità individuati dal CICR;

f-ter) ai contratti di credito relativi alla dilazione, senza spesa, del pagamento del debito esistente ».

2. All'articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un

servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte »;

b) il comma 3 è abrogato.

3. L'articolo 123 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — (*Pubblicità*). — 1. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano le seguenti informazioni:

a) l'ammontare complessivo del credito;

b) il TAEG e il relativo periodo di validità;

c) la durata del contratto;

d) nel caso di dilazione di pagamento, il prezzo del bene o del servizio in contanti e l'eventuale anticipo dovuto dal consumatore;

e) eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito alle condizioni pubblicizzate, qualora tali costi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo ».

4. Dopo l'articolo 123 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« ART. 123-bis. — (*Informazioni precontrattuali*). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 116, il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto, le informazioni necessarie per raffrontare le diverse offerte di credito e per valutare l'adeguatezza dell'offerta alle sue specifiche esigenze, secondo le modalità indicate dal CICR tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 e dall'allegato II della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008.

ART. 123-ter. — (*Obblighi di correttezza*).

— 1. Prima della conclusione del contratto, il finanziatore e l'intermediario del credito valutano il merito creditizio del consumatore sulla base delle informazioni in loro possesso, di quelle fornite dal consumatore nonché di quelle ottenute attraverso la consultazione di apposite banche dati.

ART. 123-quater. — (*Distribuzione dei prodotti di credito al consumo*). — 1. Ai fini del presente capo, oltre ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono intermediari del credito gli altri soggetti che non agiscono come creditore e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

a) presentano o propongono contratti di credito al consumo;

b) assistono i consumatori svolgendo attività preparatorie in vista della conclusione dei contratti di cui alla lettera a);

c) concludono contratti di credito al consumo in nome e per conto del finanziatore.

2. I soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo possono ricevere un compenso dal consumatore solo nel caso in cui il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore, purché l'ammontare del compenso sia stato pattuito con contratto concluso in forma scritta o in altra forma prevista dal CICR e sia stato preventivamente comunicato al finanziatore ai fini del calcolo del TAEG ».

5. All'articolo 124 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e le singole voci che concorrono al suo calcolo »;

b) al comma 5, alinea, le parole: « , queste ultime sono sostituite di diritto » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero di errata indicazione del TAEG, queste sono sostituite di diritto con quelle pubblicizzate ovvero, in mancanza, ».

6. All'articolo 125 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati entro trenta giorni.

3-ter. A seguito dell'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 3-bis, il consumatore è liberato anche dalle obbligazioni connesse a servizi accessori.

3-quater. Il comma 3-bis non si applica alle aperture di credito in conto corrente e ai casi in cui il consumatore può esercitare il recesso ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3-quinquies. Ai fini della disciplina contenuta nel presente capo, il contratto di credito collegato è il contratto che:

a) serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di beni o di servizi specifici;

b) costituisce un'unica operazione commerciale con il contratto di fornitura di beni o di servizi rilevabile attraverso la partecipazione del fornitore alla conclusione o alla preparazione del contratto di credito ovvero attraverso l'esplicita indicazione nel contratto stesso dei beni o dei servizi forniti.

3-sexsies. Il consumatore che ha esercitato il diritto di recesso riguardo a un contratto per la fornitura di beni o di servizi non è più vincolato dall'eventuale contratto di credito collegato.

3-septies. Qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o siano forniti soltanto in parte o non siano conformi al contratto per la fornitura degli stessi, il consumatore che ha effettuato inutilmente la costituzione in mora del fornitore o di beni o di servizi ha il diritto di agire nei confronti del creditore stesso nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

3-octies. Le disposizioni previste dal comma 3-septies si estendono al terzo al quale il finanziatore ha ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito ».

7. Il comma 3 dell'articolo 127 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB ».

8. Dopo l'articolo 127 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 127-bis. — (Regolamentazione secondaria). — 1. Il CICR emana disposizioni per l'attuazione del presente titolo ».

9. All'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, nonché dei mediatori creditizi i controlli previsti dal comma 1 del presente articolo sono effettuati dalla Banca d'Italia che, a tale

fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi previsti ai sensi del presente titolo la Banca d'Italia, o altre autorità indicate dal CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, possono disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a trenta giorni, e divieti riguardanti le modalità di commercializzazione ».

ART. 2.

(Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

1. Gli articoli 40, 41 e 42 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.

2. L'articolo 43 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

« ART. 43. — *(Rinvio al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).* — 1. Per la disciplina del credito al consumo, si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, per l'applicazione delle relative sanzioni ».

